COMUNE DI ZIMONE PROVINCIA DI BIELLA

N. 15 Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 12:00nella sala delle adunanze del Comune suddetto la giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		
1.	GIVONETTI PIERGIORGIO - Sindaco	Sì
2.	PALMA LORETTA - Vice Sindaco	Sì
3.	OBERTO ALEX - Assessore	Giust.
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Graziana Ausilia Graziani, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la vice Sindaco, sig.ra Loretta Palma e il segretario comunale, dott.ssa Graziana Ausilia Graziani, partecipano alla riunione mediante collegamento audio-video con Whatsapp.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIVONETTI PIERGIORGIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, che dispone "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- L'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, che dispone "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."
- Il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che:
 - 1. al paragrafo 9.1 "La gestione dei residui" dispone che "tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i <u>crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;</u>
- c) i <u>crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o</u> <u>erroneo accertamento del credito;</u>
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i <u>crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio</u> a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, <u>per i quali è necessario procedere ad una loro</u> riclassificazione;
- f) <u>i crediti ed i debiti</u> imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, <u>per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile</u>.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale."

- 2. Al paragrafo 3.1 dispone che "L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione."

- 3. Al paragrafo 5.1 dispone che "Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica."

DATO ATTO che:

- 1. dalla lettura coordinata delle norme sopra richiamate si evince che il riaccertamento dei residui deve consistere:
 - a. per i crediti di dubbia e difficile esigibilità, nella valutazione dell'opportunità di operarne lo stralcio dal conto del bilancio, sebbene formalmente sussistenti ed in possesso di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 179 del TUEL 267/2000 e dal

- paragrafo 3.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- b. per tutti i crediti, nella verifica di sussistenza dei presupposti necessari per il loro accertamento, come definiti dall'art. 179 del TUEL 267/2000 e dal paragrafo 3.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ovvero per la sopravvenuta legale estinzione che determinano l'obbligo di riconoscimento dell'assoluta inesigibilità;
- c. per tutti i debiti, nella verifica di sussistenza dei presupposti necessari per il loro impegno, come definiti dall'art. 183 del TUEL 267/2000 e dal paragrafo 5.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in assenza dei quali deve esserne dichiarata l'insussistenza;
- d. per tutti i crediti, nella verifica della corretta imputazione in bilancio, provvedendo, se del caso, alla loro riclassificazione;
- e. per tutti i debiti, nella verifica di corretta imputazione secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, provvedendo, se del caso, alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui sono effettivamente esigibili.
- 2. il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili dei vari servizi, ha effettuato le verifiche di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sopra citate, e nel rispetto del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:
 - la fonte di finanziamento per ciascun impegno mandato definitivamente in economia;
 - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di re-imputazione per i movimenti non scaduti.
- 3. alla luce della normativa sopra richiamata, occorre provvedere con deliberazione della Giunta comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, al riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

CONSIDERATO che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

 a. la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

- b. una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c. il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate.

ACCERTATO che, a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, risulta:

- a. un totale di residui attivi dichiarati insussistenti e/o inesigibili per euro 1.077,81 (all. A);
- b. un totale di residui passivi da dichiararsi insussistenti per euro 8.505,05 (all. B);
- c. un totale di residui attivi da riportare pari ad euro 502.683,97 (all. C);
- d. un totale di residui passivi da riportare pari ad euro 250.298,78 (all. D);
- e. un totale FPV di spesa di parte capitale da iscrivere in entrata nel Bilancio 2024 pari ad euro 244.326,83 (all. E);
- f. accertamenti da reimputare per l'importo totale di euro 14.274,00 (all. F)
- g. impegni da reimputare per l'importo totale di euro 14.274,00 (all. G)

CONSIDERATO che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) Una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) Il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della relativa "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate.

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- All. H): Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025; funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati.
- All. I): Variazione del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi re-imputati.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 9.1, al D. lgs n. 118/2011 e s.m.i.

ATTESO di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione alla quale sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. un totale di residui attivi dichiarati insussistenti e/o inesigibili per euro 1.077,81 (all. A);
 - b. un totale di residui passivi da dichiararsi insussistenti per euro 8.505,05 (all. B);
 - c. un totale di residui attivi da riportare pari ad euro 502.683,97 (all. C);
 - d. un totale di residui passivi da riportare pari ad euro 250.298,78 (all. D);
 - e. un totale FPV di spesa di parte capitale da iscrivere in entrata nel Bilancio 2024 pari ad euro 244.326,83 (all. E);
 - f. accertamenti da reimputare per l'importo totale di euro 14.274,00 (all. F)
 - g. impegni da reimputare per l'importo totale di euro 14.274,00 (all. G)
- 3. di apportare al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio 2024, le variazioni, necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato I);
- 5. di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 244.326,83, interamente attribuibile alla parte capitale;
- 6. di quantificare in via definitiva il FPV di entrata e il corrispondente FPV di spesa da accertamento, pari a euro 14.274,00, attribuibili per euro 6.344,00 alla parte capitale e per euro 7.930,00 alla parte corrente;
- 7. di riaccertare e re-impegnare, a valere sull'esercizio 2024 e successivi, gli accertamenti e gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31

Successivamente, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Firmato Digitalmente Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente

GIVONETTI PIERGIORGIO	Dott.ssa Graziana Ausilia Graziani